

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA
ORDINANZA N. 39 /2015

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela

VISTA la circolare prot. M_TRA/DINFR/n°7312 in data 17.07.07 del Ministero dei Trasporti Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - Divisione 3, con allegato lo schema di regolamento per il servizio di ormeggio nei porti;

VISTA la circolare prot. M_TRA/DINFR/n°10772 in data 26.07.07 del Ministero dei Trasporti Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - Divisione 3, che apporta correzioni materiali al predetto schema di regolamento ;

VISTA la circolare prot. M_TRA/DINFR/n° 947 in data 24.01.08 del Ministero dei Trasporti Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - Divisione 3, che apporta correzioni al predetto schema di regolamento ;

VISTA la circolare prot. M_TRA/PORTI/n° 13875 in data 02.11.09 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna- Divisione 3, con allegato lo schema di regolamento per il servizio di battellaggio nei porti;

VISTA la propria ordinanza n° 20/14 in data 03.07.14 con la quale è stato approvato il regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Gela e di Licata ;

VISTO il verbale di riunione del 11.12.15 tenutasi presso i locali della Capitaneria di Porto di Gela, alla quale hanno partecipato il Capo Pilota Corporazione Piloti di Gela, il Capo Gruppo Ormeggiatori/Barcaioli del Porto di Gela e la Raffineria di Gela ;

TENUTO CONTO di quanto emerso durante gli incontri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne in data 12.11.15

RITENUTO necessario ottemperare a quanto disposto dal Ministero con le circolari citate in epigrafe, di dover pertanto confermare il regolamento di servizio attualmente vigente, apportando adattamenti ritenuti necessari per disciplinare particolari modalità organizzative del servizio, rispondenti alle esigenze specifiche del porto;

VISTI gli articoli 17, 30. 62, 66, 67, e 81 del Codice della Navigazione ;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione del Regolamento allegato)

E' approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il servizio di ormeggio e Battellaggio nel porto e nella rada di Gela " allegato alla presente ordinanza , di cui ne costituisce parte integrante. Il citato regolamento entra in vigore il 01.01.2016.

Articolo 2

(Abrogazione di norme)

L'ordinanza n°20/14 in data 03.07.14, citata in epigrafe ed il regolamento ad essa allegato, si intende abrogata a partire dal 01.01.2016

Articolo 3

(Sanzioni)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di applicare e fare applicare la presente ordinanza . Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione. La presente Ordinanza viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze " del sito www.guardiacostiera.gov.it/gela.

Gela, 30 Dic 2015

F.to

IL COMANDANTE

CF (CP) Pietro CAROSIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO

NEL PORTO E NELLA RADA DI GELA

(Approvato con Ordinanza n° 39/2015 in data 30 Dic 2015 del Capo del Compartimento Marittimo di Gela)

Articolo 1

(Scopo del regolamento)

Il presente Regolamento disciplina i servizi di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Gela e Licata ai sensi dell'articolo 14 della legge n.84/94 e degli articoli 208 e ss. e 215 e ss. del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima), nonché delle circolari emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I servizi di ormeggio e battellaggio sono servizi d'interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo e sono resi per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno. La disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dall'Autorità marittima sentite le associazioni nazionali di categoria interessate anche al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni secondo i criteri generali di prontezza, efficacia, efficienza ed erogazione, come disposto nei successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 2

(Oggetto dei servizi di ormeggio e battellaggio)

Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi in ambito portuale e nella rada, anche attraverso integrazione verticale con gli altri servizi tecnico-nautici esistenti, ed è finalizzato al generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.

L'operazione di ormeggio consiste nel complesso di prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave ; essa ha inizio nel momento in cui gli ormeggiatori, in mare e/o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è definitivamente ormeggiata in sicurezza, secondo le indicazioni del Comando di bordo.

Qualora l'operazione d'ormeggio richieda anche la predisposizione di particolari apprestamenti (fenders – parabordi- pontoni ecc.), è consentito al Gruppo l'utilizzo dei suddetti arredi, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

L'operazione di disormeggio consiste nell'insieme di prestazioni necessarie a liberare la nave dagli ormeggi ; essa ha inizio dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare e/o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è completamente disimpegnata. Il servizio di battellaggio consiste nel trasporto di persone, bagagli, materiali e viveri di bordo, al servizio delle esigenze funzionali alla nave e delle strutture fisse ed amovibili, in relazione alla sicurezza, navigabilità ed operatività delle stesse, nei limiti dei certificati di sicurezza, navigabilità ed operatività delle stesse, nei limiti dei certificati di sicurezza.

Articolo 3

(Organizzazione ed attività degli ormeggiatori e barcaioli)

L'esecuzione delle operazioni di ormeggio e battellaggio è riservata agli ormeggiatori e barcaioli iscritti nel registro, costituiti – con provvedimento del Capo del Compartimento ai sensi degli articoli 208 e 216 – nel Gruppo denominato "Gruppo Ormeggiatori e barcaioli del porto di Gela e Licata (di seguito, "Gruppo"). Tale

modello di organizzazione è finalizzato all'assolvimento dei compiti demandati agli Ormeggiatori e Barcaiole dalle norme organizzative e regolamentari con il massimo d'efficienza, regolarità ed economicità.

Il Gruppo è lo strumento organizzativo unitario tenuto a prestare il servizio in tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, senza soluzione di continuità a chiunque ne faccia richiesta e a prestare servizi di emergenza su disposizione e coordinamento dell'Autorità marittima in caso di incidenti, incendi, allagamenti e in qualsiasi altra situazione di emergenza.

Il Gruppo svolge in esclusiva le operazioni di ormeggio e battellaggio in ambito portuale e nella relativa rada, a favore delle navi, delle strutture fisse ed amovibili(diga foranea, piattaforma Gela 1 – Gela Cluster, Campo Boe), nonché quelle svolte a favore delle piattaforme petrolifere off-shore denominate Perla e Prezioso ricadenti all'interno del circondario marittimo di Gela . Tenuto conto della configurazione del porto isola di Gela e delle esigenze del terminale petrolifero RAGe il Gruppo è tenuto a tenere in armamento h24 un mezzo navale di sicurezza che deve stazionare in testata pontile principale, nonché un secondo mezzo dedicato esclusivamente alle esigenze del terminalista . L'esercizio dell'attività di ormeggiatori e barcaiole è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Articolo 4

(Sede del Gruppo)

Il Gruppo ha la propria sede nel porto di Gela e può avere, se necessario, anche altre sedi distaccate; la sede principale, che in ogni caso deve essere stabilita nel Comune ove ha sede il porto, deve essere preferibilmente ubicata in ambito portuale e deve essere dotata, per motivi di sicurezza della navigazione, di un apparato radio VHF, quarzato almeno sui canali 14-16, nonché di collegamento telefonico e fax/e-mail. Il Gruppo, con il preventivo assenso dell'Autorità Marittima, può dotarsi, anche in collaborazione con terzi, di impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo. Durante l'orario di lavoro la sede deve essere presidiata da ormeggiatori/barcaioli avviati in turno.

Articolo 5

(Organico del Gruppo)

L'organico del Gruppo è fissato in n.19 unità compresi il Capo Gruppo e il Vice Capo Gruppo. In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici, il numero degli Ormeggiatori e Barcaiole può essere variato dal Capo del Compartimento, sentite le associazioni nazionali di categoria interessate informandone preventivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 6

(Iscrizione e cancellazione dal registro)

Le iscrizioni nel registro degli ormeggiatori e barcaiole sono effettuate esclusivamente a seguito del superamento di apposito concorso pubblico per titoli, esami e prove pratiche, bandito dal Capo del Compartimento secondo le norme vigenti. Per la cancellazione dal registro si procede i sensi degli articoli 214 e 218 del Reg.Cod .Nav.

Articolo 7

(Organi del Gruppo)

Sono organi del Gruppo:

- 1) L'Assemblea dei componenti del Gruppo ;
- 2) Il Capo Gruppo e il Vice Capo Gruppo ;

- 3) Il Consiglio, composto dal Capo Gruppo e il Vice Capo (membri di diritto) e da n.1 consigliere. Le regole per l'elezione e i compiti affidati agli organi elettivi sopra indicati sono previsti dal regolamento interno di cui all'art.11.
Per la nomina del Capo Gruppo non possono essere previste norme in contrasto con quanto disposto in proposito dall'Autorità Marittima.

Articolo 8

(Amministrazione del Gruppo)

Fermo restando le disposizioni del presente regolamento, il Gruppo – ai sensi della circolare del Ministro della Marina Mercantile n.1, titolo Porti, serie: VIII, prot. 5201893 del 28 aprile 1992- può essere gestito amministrativamente in una forma societaria prevista dal Codice Civile, in particolare sotto forma di società cooperativa. In tal caso, la composizione degli organi di governo della società dovrà coincidere con quella degli organi di governo del Gruppo; pertanto, nello statuto sociale e nel regolamento della società devono essere inserite le norme necessarie a garantire la predetta coincidenza e la cessazione della qualità di socio conseguente alla cancellazione dal registro a norma degli articoli 208 e 216 Reg.Cod. Nav

Il Gruppo resta sottoposto al controllo dell'Autorità marittima per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, con particolare riferimento alle dotazioni dei mezzi tecnici e nautici, all'iscrizione nei registri e alla relativa cancellazione, alla qualificazione e alla disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.

Articolo 9

(Obblighi di servizio pubblico ai fini della sicurezza)

Il Gruppo, quale fornitore universale dei servizi di ormeggio e battellaggio, ha l'obbligo di assicurare il regolare svolgimento dei servizi stessi ed è tenuto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, a intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme a riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all'Autorità marittima ed agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in ambito portuale e in rada.

In particolare, il gruppo deve :

- a) Mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi atte a prestare il costante presidio e, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi del porto e/o strutture poste fuori delle acque portuali (rada), con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;
- b) Organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c) Segnalare, senza ritardo, all'Autorità marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave;
- d) Favorire il costante aggiornamento e specializzazione professionale degli Ormeggiatori e barcaioli, al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di cui sopra.

Il Gruppo inoltre, in caso di necessità e su richiesta dell'Autorità Marittima deve:

- 1) Effettuare controlli ed interventi sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambi delle condizioni meteo- marine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che metta a rischio;
- 2) Prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti ;

- 3) Provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi.

Per le manovre di emergenza relative all'ormeggio, disormeggio o movimenti in genere, gli Ormeggiatori, informata l'Autorità marittima, possono portarsi a bordo delle navi e/o galleggianti per offrire il proprio servizio come rinforzo all'equipaggio, qualora quest'ultimo non possa garantire la sicurezza della manovra.

Le prestazioni di cui sopra sono svolte con continuità, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza alcun addebito tariffario essendo i relativi costi remunerati dalla tariffa di servizio stabilita nell'apposita ordinanza tariffaria.

Articolo 10

(Capo Gruppo e i suoi doveri)

Il Gruppo è retto da un Capo Gruppo, eletto a maggioranza fra i suoi componenti, la cui nomina deve essere verificata e ratificata con provvedimento del Comandante del porto. Nel caso in cui l'Assemblea non sia in grado di esprimere un Capo Gruppo, il Comandante del porto provvede alla sua nomina d'ufficio.

Fermo il disposto dell'art.8 del presente regolamento, la durata in carica del Capo Gruppo è di tre anni. Le date di elezione e di decadenza devono coincidere con quelle degli organi sociali della società di cui all'art.8, se costituita.

Il Capo Gruppo regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità Marittima verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli Ormeggiatori e barcaioli.

Egli provvede altresì a informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli Ormeggiatori, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

E' compito del Capo Gruppo assicurare la reperibilità degli Ormeggiatori conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Capo Gruppo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Capo Gruppo.

Articolo 11

(Regolamento Interno)

Il regolamento interno è lo strumento che disciplina l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il Gruppo adotta per rendere con efficienza il servizio, nonché le modalità di ripartizione dei proventi in base alle disposizioni del CCNL di categoria.

Il regolamento interno, votato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, deve essere approvato dal Capo del Compartimento marittimo di Gela che ne verifica la conformità al presente regolamento e alle altre norme applicabili e deve indicare almeno:

- a) Le norme particolareggiate per l'elezione del Capo Gruppo e di tutte le altre cariche eventualmente necessarie;
- b) L'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
- c) Le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale che il gruppo deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del

lavoro e sull'inquinamento ambientale . Tra questi, dovranno comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antisdrucciolo, radio VHF (antideflagrante ove necessario) , cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio

- d) Le modalità di nomina del responsabile alla sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale ai sensi dei decreti legislativi nn.81/08 e 271/99 e successive modifiche e/o integrazioni
- e) Le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima;
- f) Le modalità di ripartizione dei proventi , derivanti dalle prestazioni rese, in base a criteri stabiliti dal CCNL di categoria ;
- g) La misura dell'indennità di carica spettante al capo Gruppo.

Articolo 12

(Organizzazione tecnica del servizio)

Il Gruppo deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio e battellaggio sono espletate dai componenti il Gruppo secondo turni di servizio compilati dal Capogruppo che vengono affissi all'Albo del Gruppo dopo essere stati comunicati all'Autorità marittima , alle quali devono essere altresì comunicate le eventuali sostituzioni degli ormeggiatori e barcaioli assenti dal servizio per qualsiasi motivo. Il Comandante del porto, in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero o i turni degli ormeggiatori e barcaioli resi disponibili per ciascuna fascia oraria della turnistica è stabilita acquisito il parere delle rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso.

Il Gruppo è sottoposto alla vigilanza del Comandante del porto di Gela e, limitatamente al servizio di ormeggio, del Comandante del porto di Licata, i quali, in qualsiasi momento , possono effettuare ispezioni e controlli finalizzati ad accertare il regolare funzionamento del Gruppo per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuale; essi inoltre possono verificare l'attività svolta dal Gruppo allo scopo di accertare che il servizio è svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, la qualificazione e la disciplina degli Ormeggiatori e barcaioli.

Il Gruppo può avvalersi di tecnici amministrativi per le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Articolo 13

(Avviamento al lavoro)

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro degli appartenenti al Gruppo sono regolati dal Capo Gruppo con criteri di uniformità distributiva del lavoro e in conformità alle esigenze del lavoro stesso , tenendo presenti le eventuali istruzioni appositamente impartite dall'Autorità Marittima.

I turni di lavoro devono essere distribuiti in modo da garantire almeno un giorno di riposo settimanale.

Stante la necessità di garantire un servizio flessibile ed efficiente, gli appartenenti al gruppo sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria professionalità polifunzionale e sono , altresì , tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti , potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Capo Gruppo.

Gli Ormeggiatori e Barcaioli devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate, evitando di arrecare danni a persone e cose .

Per consentire il necessario rimpiazzo attingendo dagli Ormeggiatori e Barcaiole reperibili, è fatto obbligo di comunicare immediatamente al Capo Gruppo l'eventuale assenza del lavoro e far pervenire al Gruppo, entro il secondo giorno successivo, la relativa giustificazione attestata da apposite certificazioni. L'inosservanza di tale obbligo è comunicata dal Capo Gruppo ed all'Autorità Marittima per gli eventuali, conseguenti provvedimenti disciplinari o sanzionare le assenze non giustificate devono essere comunicate dal Capo Gruppo all'Autorità Marittima per gli eventuali, conseguenti provvedimenti disciplinari o sanzionare. Le assenze non giustificate devono essere comunicate dal Capo Gruppo all'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza.

Qualora vi sia impedimento a svolgere la propria attività per provvedimenti adottati da Autorità amministrative o giurisdizionali, si provvede immediatamente alla sospensione dell'ormeggiatore/barcaiolo dai turni di servizio e alla sua sostituzione in turno fino alla cessazione dell'impedimento.

Le conseguenze salariali derivanti dalle circostanze indicate nel comma precedente sono disciplinate dal regolamento interno, in conformità al CCNL di categoria.

Articolo 14

(Beni e mezzi appartenenti al Gruppo)

Per lo svolgimento del servizio e il disimpegno degli obblighi di servizio, il Gruppo deve essere dotato dei beni strumentali necessari.

Gli Ormeggiatori /barcaioli devono avere la massima cura dei beni mezzi appartenenti al Gruppo, impiegandoli con giusto criterio e secondo la loro destinazione d'uso e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del Gruppo.

Salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, su richiesta del Capo Gruppo, è vietato l'utilizzo dei mezzi appartenenti al Gruppo per scopi diversi da quelli di servizio.

Per il servizio di ormeggio il Gruppo deve essere provvisto di almeno n.3 imbarcazioni al motore di cui 2 dislocate a Gela e n.1 dislocate a Licata.

Per il servizio di battellaggio il Gruppo deve essere provvisto di almeno n.4 imbarcazioni a motore.

Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, di apparato radio V.H.F. e, segnatamente a quelle che operano in rada, apparato radar, ecoscandaglio, G.P.S., gruppo elettrogeno supplementare, verricello o argano idraulico, pompe supplementari d'emergenza di esaurimento.

Le imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 Reg.Cod.Nav.

Di norma, le imbarcazioni devono essere tutte pronte a muovere; qualora ciò non sia possibile per manutenzione e/o avarie, almeno n.3 imbarcazioni devono comunque essere sempre perfettamente funzionanti e pronte a muovere.

Il Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli per l'espletamento dei servizi a terra e di eventuali mezzi tecnici necessari per lo svolgimento dei servizi. In particolare devono essere dotati delle seguenti attrezzature minime: (esempio)

- Scaletta di risalita
- Ganci d'accosto
- Salvagente anulare
- Proiettori supplementari
- Estintori
- Cavi e cime d'ormeggio
- Cassetta pronto soccorso
- Lampeggiante arancione

Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori" o un logo identificante, comunque, la scritta "Ormeggiatori".

Quando risulti necessario per le mutate esigenze delle navi/piattaforme aumentare il numero dei mezzi navali oppure adeguare la capacità tecniche e di sicurezza delle stesse il Capo del Compartimento invita, con motivata indicazione, il Gruppo a provvedere, entro un congruo termine, ad attrezzare il proprio parco mezzi secondo le necessità richieste dalle mutate esigenze dell'utenza, per assicurare al servizio la massima efficienza.

Articolo 15

(Responsabilità delle operazioni)

In caso di danni da colpa, negligenza o imperizia dei barcaioli durante le manovre loro affidate, il Gruppo risponde solidamente con gli agenti materiali del fatto.

Articolo 16

(Tariffe)

Le tariffe costituiscono il corrispettivo delle prestazioni rese a favore degli utenti e remunerano anche l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 9.

Dette tariffe sono stabilite con Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Gela a norma dell'articolo 212 Reg.Cod.Nav., sulla base dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'art. 14 dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17

(Ordine di introito)

Per ogni prestazione resa la squadra di servizio compila un comprovante, da sottoporre al visto del Comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del vettore del servizio reso, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità Marittima.

Articolo 18

(Ricavi-costi)

I ricavi e i costi del servizio di ormeggio devono essere contabilizzati separatamente dai ricavi e dai costi relativi ad altri eventuali servizi e lavori svolti dal Gruppo ; il Comandante del porto può in ogni momento disporre verifiche circa l'osservanza della disposizione che precede .

Articolo 19

(Libri contabili)

Il Gruppo, o per esso la società di cui all'art.8, deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle normative fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 20

(Ripartizione dei proventi)

la ripartizione dei proventi deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti con le modalità previste dal regolamento interno, in base al CCNL di categoria. Il Capo Gruppo è tenuto a garantire la corretta ripartizione dei proventi del servizio.

Articolo 21

(obbligatorietà dei servizi)

Il servizio di ormeggio e disormeggio di cui all'articolo 1 è obbligatorio per tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT che attraccano alle banchine del porto di Gela e porto di Licata.

Alle navi adibite ai servizi portuali, comprese le bettoline impiegate per il bunkeraggio indipendentemente dalla loro stazza, è consentito che le operazioni di ormeggio e/o disormeggio siano svolte dallo stesso personale di bordo, a condizione che le manovre non creino intralci o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale.

il Comandante del porto, con provvedimento motivato, può prescrivere anche alle navi non obbligate l'impiego degli Ormeggiatori qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.

Tutte le unità esenti dall'obbligo del servizio di ormeggio, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio, debbono avvalersi del personale appartenente al Gruppo.

Le unità mercantili che intendono avvalersi del servizio di battellaggio, hanno l'obbligo di servirsi delle prestazioni del Gruppo. L'Autorità Marittima per motivate ragioni potrà concedere eventuali deroghe a tale obbligo.

Articolo 22

(Richieste e modalità di prestazione del servizio)

La richiesta dei servizi deve pervenire alla sede operativa del Gruppo almeno un'ora prima della prestazione.

Per quanto riguarda il servizio di battellaggio, la prestazione s'intende iniziata nel momento in cui l'unità impiegata dai barcaioli per l'espletamento del servizio è pronta a muovere dal porto secondo l'orario richiesto, ovvero è giunta sottobordo alla nave per eseguire la prestazione richiesta. Eventuali attese non dipendenti dal Gruppo subiranno le maggiorazioni previste dall'apposita ordinanza tariffaria. E' vietato espletare il servizio e/o consegnare e/o ricevere materiali o quant'altro, prima che la nave, se soggetta, sia ammessa alla libera pratica.

Articolo 23

(Servizi complementari)

Il Gruppo può svolgere servizi complementari all'attività istituzionale, anche a favore della nautica da diporto, su espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento di tali attività e delle altre norme in materia. di concorrenza.

Devono essere adottate misure idonee ad evitare trasferimenti indesiderabili tra le attività istituzionali e quelle in concorrenza, quali ad esempio la separazione societaria prevista al comma 2bis dell'art. 8 della Legge 287/90.

in ogni caso, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo non deve interferire con i servizi istituzionali e deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio.

Non possono essere affidati al Gruppo servizi coperti da riserva di legge o compresi tra quelli già affidati ad imprese concessionarie o autorizzate

Articolo 24

(Doveri degli Ormeggiatori e barcaioli)

Fermo restando gli obblighi derivanti dal presente regolamento, nonché l'osservanza dell'articolo 211 e 215 Reg. Cod. Nav. e delle norme di legge e di regolamento in materia, gli Ormeggiatori/Barcaioli, in particolare, sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;
- b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal Gruppo e l'abbigliamento da lavoro, che mostri, ben visibile, la scritta "Ormeggiatore / Barcaioli la cui tipologia e colori sono stabiliti dalla Capitaneria di Porto sulla base di indicazioni, fornite dall'ANGOPI, che hanno lo scopo di definire indumenti di lavoro omogenei per tutti i Gruppi nazionali;
- c) presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal Capo Gruppo;
- d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Capo Gruppo riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
- e) osservare scrupolosamente l'orario di servizio;
- f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Capo Gruppo, e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
- g) essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi ordinate d'ufficio dall'Autorità marittima;
- h) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici e gli attrezzi necessari per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità marittima.
- i) effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal Comando di bordo;
- j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
- k) chiedere sempre la preventiva autorizzazione al Comando di bordo prima di allontanarsi da posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;

- l) segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale. in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
- m) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
- n) non farsi sostituire nel lavoro da personale non appartenente al Gruppo;
- o) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dall'Autorità marittima;
- p) portare sempre con loro ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità marittima e della Forza Pubblica il libretto di ricognizione di cui all'art. 213 e 217 Reg.Cod.Nav.
- q) obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità marittima dai Comandanti delle Navi e dal Dirigenti del Gruppo;
- r) risiedere nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato, svolge l'attività o in un comune vicino, salvo eventuali deroghe concesse dal Comandante del Porto;
- s) notificare senza indugio al Capo Gruppo le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
- t) notificare tempestivamente al Capo Gruppo la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;
- u) mettere in atto, durante le operazioni di battellaggio, tutte le precauzioni affinché la motobarca rimanga affiancata alla nave in sicurezza ed effettuare l'affiancamento alla nave e l'allontanamento da essa dopo averlo concordato con il Comando di bordo.

Inoltre gli Ormeggiatori/Barcaioli - che costituiscono uno dei primi elementi di collegamento il porto e la nave e che, per questo, sono anche investiti di funzioni in materia di servizio devono prontamente segnalare all'Autorità marittima tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti intenzionali. Per l'esercizio delle predette funzioni, gli Ormeggiatori/Barcaioli devono essere dotati di apposito tesserino delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas (security), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (circolare Cogecap Prot. n.82/044492/II del 16 luglio 2004).

Articolo 25

(Compiti degli ormeggiatori e barcaioli in materia di security)

Autorità designata - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento CE 725/04 e della circolare n. 82/044492 in data 16/07/04 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - impiega - nell'ambito delle procedure operative ed in presenza dei necessari presupposti - l'organizzazione gruppo ormeggiatori e barcaioli, quale risorsa disponibile. Gli appartenenti al gruppo sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento, giusta punto 3 circolare indicata al precedente comma. Gli ormeggiatori/Barcaioli : devono tempestivamente e senza indugio, segnalare all'Autorità marittima le situazioni che possono:

riflettersi sulla sicurezza della navigazione e del porto.

Articolo 26

(Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sugli Ormeggiatori e barcaioli è esercitato ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 27

(Disposizioni penali)

Chiunque per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento, esclusi i servizi complementari di cui all'art. 23, si avvale di personale non appartenente al Gruppo è punito a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Gela 30 Dic 2015

F.to

IL COMANDANTE

CF (CP)Pietro CAROSIA